SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 maggio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della difesa

Padiglione Italia

Regione Toscana

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 aprile 2015, n. **64**.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena e intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 31.718, a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

TRATTATO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE IN MATERIA DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, di seguito denominate «le Parti»,

Al fine di rendere più efficace la cooperazione tra i due paesi in relazione all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

Hanno deciso di stipulare il presente Trattato e

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Campo di Applicazione

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

2. Tale assistenza comprende:

(a) la notifica di documenti relativi a procedimenti penali;

(b) l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni;

(c) l'assunzione e la trasmissione di perizie;

(d) l'invio di documenti, atti ed elementi di prova;

(e) la ricerca e l'identificazione di persone;

(f) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti;

(g) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o partecipare ad altri atti processuali;

(h) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti e sequestri di beni;

(i) la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato;

(j) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di informazioni desunte dagli archivi giudiziari;

(k) lo scambio di informazioni in materia di diritto; e

(l) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte richiesta.

3. Il presente Trattato non si applica:

(a) all'estradizione di persone;

(b) all'esecuzione di sentenze penali o decisioni pronunciati nella Parte richiedente, salvo quanto consentito dalle leggi della Parte richiesta e dal presente Trattato;

(c) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena; e

(d) al trasferimento dei procedimenti penali.

4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti.

Art. 2.

Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di assistenza e comunicano direttamente tra loro nelle questioni relative all'assistenza richieste.

2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica italiana ed il Ministero della Giustizia della Repubblica Popolare Cinese.

3. Ciascuna Parte comunica all'altra gli eventuali cambiamenti dell'Autorità centrale designata tramite il canale diplomatico.

Art. 3.

Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

1. La Parte richiesta può rifiutarsi di concedere l'assistenza:

(a) se la domanda si riferisce a una condotta che non costituisce reato ai sensi delle leggi della Parte richiesta;

(b) se la Parte richiesta ritiene che la domanda si riferisca ad un reato di natura politica, ad eccezione dei reati di terrorismo o dei reati che non si considerino come illeciti politici in base alle Convenzioni internazionali dei quali entrambi gli Stati siano Parti;

(c) se la domanda si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare ai sensi delle leggi della Parte richiedente;

(d) se Sussistono fondati motivi per la Parte richiesta di ritenere che la domanda sia stata avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalità o opinione politica ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

(e) se la Parte richiesta ha già promosso o concluso un procedimento penale o se ha già pronunciato una sentenza definitiva a carico della stessa persona indagata o imputata per lo stesso reato menzionato nella domanda;

(f) se la Parte richiesta ritiene che l'accoglimento della domanda possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali delle Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

2. La Parte richiesta può rinviare la concessione dell'assistenza se l'esecuzione di una domanda interferisce con un procedimento penale in corso nella Parte richiesta.

3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, la Parte richiesta ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. Se la Parte richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, è tenuta a rispettarle.

4. Qualora la Parte richiesta rifiuti o rinvii l'assistenza, dovrà informare la Parte richiedente delle ragioni del rifiuto o del rinvio.

Art. 4.

Forma e Contenuto delle Richieste

1. La richiesta deve essere formulata per iscritto e recare la firma o il timbro dell'autorità richiedente in conformità alle norme interne.

2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:

(a) il nome dell'autorità competente che conduce il procedimento penale a cui si riferisce la richiesta;

(b) una indicazione della natura del reato cui si riferisce la richiesta, una esposizione dei fatti e l'indicazione delle norme che prevedono il reato;

(c) una descrizione delle attività richieste.

3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:

(a) informazioni sull'identità e sulla residenza della persona di cui è richiesta la testimonianza;

(b) informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento;

(c) informazioni sull'identità e sul luogo in cui la persona da rintracciare o da identificare può trovarsi;

(d) una descrizione del luogo o dell'oggetto da ispezionare o esaminare;

(e) una descrizione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta indicandone le ragioni;

(f) una descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da ricercare ai fini delle indagini, congelamento e sequestro;

(g) una descrizione delle esigenze di riservatezza e le ragioni che la motivano;

(h) informazioni sulle indennità e sulle spese cui ha diritto colui che viene invitato a presentarsi presso la Parte richiedente in qualità di testimone o perito; e

(i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Se la Parte richiesta ritiene che il contenuto della domanda non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.

5. Le richieste e la documentazione giustificativa presentate ai sensi del presente articolo devono essere accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte richiesta.

Art. 5.

Esecuzione delle Richieste

1. La Parte richiesta si impegna a dare immediatamente esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale.

2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte richiesta ha facoltà di eseguire la domanda di assistenza secondo le modalità stabilite dalla Parte richiedente.

3. Le Parti possono raggiungere un accordo per utilizzare collegamenti in videoconferenza allo scopo di assumere testimonianze o dichiarazioni in particolari situazioni, nei limiti in cui ciò sia possibile e non contrasti con la legislazione, di entrambe le Parti.

4. La Parte richiesta si impegna ad informare tempestivamente la Parte richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della domanda. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, la Parte richiesta deve darne immediata comunicazione alla Parte richiedente, indicandone i motivi.

Art. 6.

Riservatezza e Principio di specialità

1. La Parte richiesta attribuisce carattere dì riservatezza alla domanda, inclusi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto in esecuzione della stessa, se così domandato dalla Parte richiedente. Qualora la richiesta non possa essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, la Parte richiesta deve informare la Parte richiedente, la quale deciderà se la richiesta debba avere egualmente esecuzione.

2. La Parte richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dalla Parte richiesta, se così richiesto da quest'ultima, oppure utilizza dette informazioni o prove unicamente secondo le modalità e alle condizioni specificate dalla Parte richiesta.

3. La Parte richiedente si impegna a non utilizzare alcuna delle informazioni o delle prove ottenute ai sensi del presente Trattato per fini diversi da quelli indicati nella domanda, senza previa autorizzazione della Parte richiesta.

Art. 7.

Notifica di Documenti

1. La Parte richiesta, in conformità della sua legislazione nazionale e su domanda, provvede alla notifica dei documenti trasmessi dalla Parte richiedente.

2. La parte richiesta, dopo avere effettuato la notifica, fa pervenire alla Parte richiedente un attestato di avvenuta notifica, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità della notifica e recante la firma o il timbro dell'autorità notificante. Qualora la notifica non possa essere effettuata, la Parte richiedente ne sarà informata e le saranno comunicati i motivi.

Art. 8.

Assunzione Probatoria

1. La Parte richiesta, in conformità alla sua legislazione nazionale, procede all'assunzione delle prove richieste e alla loro trasmissione alla Parte richiedente.

2. Nei casi in cui la domanda di assistenza riguardi la trasmissione di documenti o atti, la Parte richiesta ha facoltà di trasmetterne copie o fotocopie certificate conformi. Tuttavia, laddove la Parte richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, la Parte richiesta si impegna a soddisfare tale esigenza nei limiti del possibile.

3. Laddove ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta, i documenti e l'altro materiale da trasmettere alla Parte richiedente in conformità del presente articolo devono essere certificati secondo le modalità stabilite dalla Parte richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione della Parte richiedente.

4. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest'ultima ne fa domanda.

5. Laddove ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta, quest'ultima può autorizzare le persone specificate nella domanda ad essere presenti all'esecuzione della richiesta. Le persone così autorizzate possono, tramite le Autorità competenti della Parte richiesta, rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza giudiziaria. A tal fine, la Parte richiesta si impegna ad informare tempestivamente la Parte richiedente circa la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta.

Art. 9.

Rifiuto di rendere testimonianza

1. La persona chiamata a rendere testimonianza ai sensi del presente Trattato ha la facoltà di rifiutarsi di testimoniare qualora la legislazione della Parte richiesta consenta a questa persona di non rendere testimonianza in circostanze analoghe.

2. La persona chiamata a rendere testimonianza ai sensi del presente Trattato ha la facoltà di rifiutarsi di testimoniare anche in tutti i casi in cui la legislazione della Parte richiedente lo consenta quando la Parte stessa ne abbia fatto espressa menzione nella domanda.

Art. 10.

Comparizione di testimoni e periti nel territorio della Parte Richiedente

1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, invita una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio della Parte richiedente in qualità di testimone o perito. Quest'ultima indica la misura in cui sono concesse alla persona citata indennità e rimborsi spese. La Parte richiesta informa tempestivamente la Parte richiedente della disponibilità di tale persona.

2. La Parte richiedente trasmette alla Parte richiesta la richiesta di notifica dell'invito a comparire dinanzi ad un'autorità del territorio della Parte richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte richiesta abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.

Art. 11.

Trasferimento temporaneo di persone detenute

1. La Parte richiesta ha facoltà, su domanda della Parte richiedente, di trasferire temporaneamente una persona detenuta nel proprio territorio nella Parte richiedente al fine di comparire dinanzi ad un'autorità competente per rendere testimonianza o partecipare ad altri atti processuali, a patto che la persona vi acconsenta e che sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.

2. La Parte richiedente trattiene la persona trasferita in stato di detenzione.

3. La Parte richiedente riconsegna immediatamente alla Parte richiesta la persona trasferita al termine delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Ai fini del presente articolo, alla persona trasferita sarà riconosciuto, ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nella Parte richiesta, il periodo trascorso in stato di detenzione nella Parte richiedente.

Art. 12.

Garanzie per testimoni e periti

1. Il testimone o il perito che si trova nel territorio della Parte richiedente non sarà indagato, perseguito, arrestato o sottoposto ad altra misura privativa della libertà personale dalla Parte richiedente in relazione a fatti od omissioni precedenti alla sua entrata in quel territorio, così come non sarà costretto a rendere testimonianza o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella domanda, se non previo consenso della Parte richiesta e della persona.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata non ha lasciato il territorio della Parte richiedente entro quindici giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria oppure se, avendolo lasciato, volontariamente vi fa ritorno. Tuttavia, tale termine temporale non comprende il periodo durante il quale la persona non riesce a lasciare il territorio della Parte richiedente per ragioni estranee alla sua volontà.

3. La persona che si rifiuta di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli articoli 10 o 11 non sarà passibile, per il suo rifiuto, di sanzioni o altre misure coercitive privative della libertà personale.

Art. 13.

Attività di indagine, perquisizione, congelamento e sequestro di beni

1. La Parte richiesta, nella misura consentita e in conformità della sua legislazione nazionale, dà esecuzione alle richieste di indagine sui beni, di perquisizione, congelamento e sequestro delle cose pertinenti al reato.

2. La Parte richiesta fornisce alla Parte richiedente le informazioni relative all'esecuzione della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede e la possibilità di riconsegna di detti beni al legittimo proprietario, la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, può mettere a disposizione di quest'ultima le cose oggetto di sequestro in conformità della propria legislazione nazionale. Se la consegna di dette cose è sottoposta a condizione dalla Parte richiesta la Parte richiedente deve rispettare detta condizione.

Art. 14.

Accertamenti bancari

1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica indagata o imputata è titolare di uno o più conti bancari presso le banche ubicate nel suo territorio. La Parte richiesta comunica senza indugio alla Parte richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

2. L'assistenza non può essere rifiutata, a norma del presente articolo, per motivi di segreto bancario.

Art. 15.

Sequestro dei proventi e delle cose pertinenti al reato. Confisca.

1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richiesti per provare se nel suo territorio siano presenti proventi di reati o cose pertinenti al reato e comunica alla Parte richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta le ragioni che la inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultima possano trovarsi proventi o cose pertinenti al reato.

2. Una volta rintracciati i presunti proventi o cose pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi e le cose pertinenti al reato.

3. Su domanda della Parte richiedente la Parte richiesta, nel rispetto delle condizioni concordate tra le Parti, trasferisce alla Parte richiedente, in tutto o in parte, i proventi e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni.

4. Nell'applicare il presente articolo saranno comunque rispettati i diritti della Parte richiesta e dei terzi su tali proventi e cose pertinenti al reato.

Art. 16.

Scambio di informazioni sui procedimenti penali

La Parte richiesta trasmette alla Parte richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e le condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte richiedente.

Art. 17.

Scambio di informazioni sulla legislazione

Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o che erano in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.

Art. 18.

Esclusione della legalizzazione

La trasmissione dei documenti ai sensi del presente Trattato non richiede alcuna forma di legalizzazione.

Art. 19.

Spese

1. La Parte richiesta sostiene i costi per l'esecuzione della rogatoria. Tuttavia sono a carico della Parte richiedente:

(a) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte richiesta per le persone di cui all'articolo 8 paragrafo 5;

(b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte richiedente per le persone di cui all'articolo 10;

(c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'articolo 11;

(d) le spese e gli onorari spettanti ai periti;

(e) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato;

(f) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.

2. Se risulta chiaro che l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione dei costi.

Art. 20.

Altre basi per la cooperazione

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di concedersi reciproca assistenza conformemente ad altri accordi internazionali applicabili o alla legislazione nazionale.

Art. 21.

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità centrali.

Qualora esse non raggiungano un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Art. 22.

Entrata in vigore e cessazione

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

2. Il presente Trattato entra in vigore il trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

4. Il presente Trattato si applica a qualsiasi richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche qualora gli atti o le Missioni siano stati commessi prima dell'entrata in vigore del presente Trattato.

In fede di ciò, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma il giorno 7 del mese ottobre dell'anno 2010 in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica Popolare Cinese

TREATY
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

The Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China, hereinafter referred to as "the Parties",

Desiring to further improve the cooperation between the two countries with respect to mutual legal assistance in criminal matters on the basis of mutual respect of sovereignty, equality and mutual advantage,

Have decided to conclude this Treaty and

Have agreed as follows

ARTICLE 1
Scope

1. The Parties, in accordance with the provisions of this Treaty, undertake to afford one another the greatest measure of mutual legal assistance in criminal matters.
2. Such assistance shall include:
(a) service of documents relating to criminal proceedings;
(b) taking evidence or statements from persons;
(c) obtaining and providing expert witnesses evaluations ;
(d) sending documents, records, and other articles of evidence;
(e) locating and identifying person;
(f) conducting inspections or examining sites or items;
(g) transferring persons in custody for the purpose of their giving evidence or taking part in other procedural acts;
(h) carrying out investigations, searches, freezing and seizure of assets;
(i) confiscating the proceeds and items related to the criminal offence;
(j) communicating the results of criminal proceedings and transmitting information taken from judicial records;
(k) exchanging information on law; and
(l) any other form of assistance not in contrast with the law of the Requested Party.
3. This Treaty shall not apply to:
(a) the extradition of any person;

(b) the execution of criminal judgments or decisions rendered in the Requesting Party, except to the extent permitted by the law of the Requested Party and this Treaty;
(c) the transfer of a sentenced person for the purpose of serving sentence; and
(d) transfer of criminal proceedings.
4. This Treaty shall apply exclusively to mutual legal assistance between the Parties.

ARTICLE 2
Central Authorities

1. For the purpose of this Treaty, the designated Central Authorities of the Parties shall transmit the request for assistance and communicate directly in matters concerning mutual assistance.
2. The Central Authorities shall be the Ministry of Justice of the Italian Republic and the Ministry of Justice of the People's Republic of China.
3. Each Party shall communicate to the other, through the diplomatic channels, any change of the designated Central Authority.

ARTICLE 3
Refusal or Postponement of Assistance

1. The Requested Party may refuse the assistance requested if:
(a) the request relates to a conduct which is not regarded as a criminal offence under the law of the Requested Party;
(b) the Requested Party believes that the request relates to a criminal offence of a political nature, with the exception of terrorist criminal offences or criminal offences that are not considered political offences on the basis of international Conventions to which both States are Parties;
(c) the request relates to an exclusively military criminal offence under the law of the Requesting Party;
(d) the Requested Party has founded reasons to believe that the request is made in order to investigate, prosecute, punish or promote other types of actions against a person on account of that person's race, sex, religion, nationality or political opinion or that such person's position may be prejudiced by any of those reasons;
(e) the Requested Party has already started or concluded criminal proceedings or has already rendered a final judgment with respect to that same person who is under investigation or charged for the same criminal offence indicated in the request;

(f) the Requested Party believes that granting the request may impair its sovereignty, security, public order or other essential interests of the State or cause consequences in contrast with the fundamental principles of its national laws;

2. The Requested Party may postpone providing assistance if execution of the request would interfere with ongoing criminal proceedings in the Requested Party.

3. Before refusing a request or postponing its execution, the Requested Party has the faculty to consider whether the assistance may be granted upon conditions. If the Requesting Party accepts the assistance upon said conditions, said Party is bound to comply with them.

4. If the Requested Party refuses or postpones assistance it shall inform the Requesting Party of the reasons for such refusal or postponement.

ARTICLE 4
Form and Content of Requests

1. The request shall be made in writing and bear the signature or stamp of the Requesting Authority in compliance with its domestic laws.

2. The request for assistance shall include the following:

(a) the name of the competent authority conducting the criminal proceedings to which the request relates ;

(b) a description of the nature of the criminal offence to which the request relates, a statement of the facts and the indication of the laws providing for that criminal offence;

(c) a description of the activity requested.

3. The request for assistance, to the extent necessary and insofar as possible, shall also include the following:

(a) information on the identity and residence of the person from whom evidence is sought;

(b) information on the identity and residence of the person on whom service is to be made and his/her status in respect of the proceedings;

(c) information on the identity of the person to be found or identified and on the place where said person may be;

(d) a description of the place or item to be inspected or examined;

(e) a description of any special procedure sought for giving execution to the request stating the reasons for it;

(f) a description of the place to be searched and the indication of the items to search for, for investigation, freezing and seizure purposes;

(g) a description of any requirement for confidentiality and the reasons thereof ;

(h) information as to the allowances and expenses to which the person who is required to appear before the Requesting Party as witness or expert witness will be entitled; and

(i) any other information which may facilitate the execution of the request.

4. If the Requested Party believes that the content of the request is not sufficient to meet the conditions of this Treaty, it has the faculty to require further information.

5. The request and supporting documents submitted under this Article shall be accompanied by a translation in the language of the Requested Party.

ARTICLE 5
Execution of Requests

1. The Requested Party undertakes to give immediate execution to the request for assistance in compliance with its domestic law.

2. Insofar as it is not contrary to its domestic law, the Requested Party has the faculty to execute the request for assistance in accordance with the manner requested by the Requesting Party.

3. The Parties may reach agreement to use, in particular situations, videolink conference to take evidence or statements from persons, to the extent that this is possible and would not violate the laws of either Party.

4. The Requested Party undertakes to inform promptly the Requesting Party on the results of the execution of the request. If the assistance requested cannot be granted, the Requested Party must inform immediately the Requesting Party, giving the reasons thereof.

ARTICLE 6
Confidentiality and Rule of Speciality

1. The Requested Party shall treat with confidentiality the request, including its contents, supporting documents and any document received in execution of the same, if the Requesting Party so requests. If the request cannot be executed without breaching the requested confidentiality, the Requested Party shall so inform the Requesting Party, which shall then decide whether the request should nevertheless be executed.

2. The Requesting Party shall treat as confidential any information or evidence provided by the Requested Party, if the latter so requests, otherwise it will use such information or evidence exclusively in the

manner and in accordance with conditions requested by the Requested Party.
3. The Requesting Party undertakes not to use any information or evidence obtained under this Treaty for any purposes different from those indicated in the request without having been previously authorised to do so by the Requested Party.

ARTICLE 7
Service of Documents

1. The Requested Party, in compliance with its domestic law and being so requested, shall serve the documents transmitted by the Requesting Party.
2. The Requested Party, after having effected the service of the documents, shall provide the Requesting Party with proof of the service, indicating the date, place and manner of service and bearing the signature or stamp of the authority which served the document. If service cannot be effected, the Requesting Party shall be so informed and communicated the reasons thereof.

ARTICLE 8
Taking of Evidence

1. The Requested Party, in compliance with its domestic law, shall carry out the taking of evidence requested and transmit it to the Requesting Party.
2. When the request for assistance concerns the transmission of documents or records, the Requested Party has the faculty to transmit certified copies or photocopies thereof. However, where the Requesting Party explicitly requires the transmission of the originals, the Requested Party undertakes to meet this request to the extent possible.
3. Insofar as it is not contrary to the domestic law of the Requested Party, documents and other items to be transmitted to the Requesting Party in compliance with this Article shall be certified in the manner requested by the Requesting Party in order to make them admissible pursuant to the law of the Requesting Party.
4. Any original of a document or record and any item transmitted to the Requesting Party shall be returned as soon as possible to the Requested Party if the latter so requests.
5. Insofar as it is not contrary to the domestic law of the Requested Party, the latter may authorise the persons specified in the request to be present at the execution of the request. The persons so authorised may, through the

competent Authorities of the Requested Party, pose questions in relation to the judicial assistance activity. To this end, the Requested Party undertakes to inform promptly the Requesting Party on the date and place of execution of the request.

ARTICLE 9
Refusal to Give Evidence

1. A person requested to give evidence pursuant to this Treaty has the faculty to refuse to give evidence if the law of the Requested Party permits said person not to give evidence, in similar circumstances, in criminal proceedings originating in the Requested Party.
2. The person requested to give evidence pursuant to this Treaty has the faculty to refuse to give evidence also in all the cases in which the law of the Requesting Party so permits if that same Party expressly so indicated in the request.

ARTICLE 10
Witnesses and Expert Witnesses Appearing on the Territory of the Requesting Party

1. The Requested Party shall, at the request of the Requesting Party, invite a person to appear before the competent Authority on the territory of the Requesting Party as witness or expert witness. The latter shall indicate the amount of allowances and reimbursement of expenses to which the person summoned is entitled. The Requested Party shall inform promptly the Requesting Party on the availability of such person.
2. The Requesting Party shall transmit to the Requested Party the request for service of a document requiring the appearance of a person before an Authority of the territory of the Requesting Party not less than sixty days before the day set for appearance unless, in urgent cases, the Requested Party has agreed on a shorter period of time.

ARTICLE 11
Temporary Transfer of Detained Persons

1. The Requested Party has the faculty, at the request of the Requesting Party, to transfer temporarily a person detained on its territory to the Requesting Party in order to appear before a competent authority to give evidence or take part in other procedural acts, provided that said person so consents and that a written agreement has previously been reached between the Parties on the transfer and conditions thereof.

2. The Requesting Party shall retain the person so transferred in a state of detention.
3. The Requesting Party shall immediately return to the Requested Party the person transferred at the end of the activities indicated in paragraph 1 of this Article.
4. For the purpose of this Article, the person transferred shall receive credit for service of the sentence imposed in the Requested Party for the period of time spent in detention in the Requesting Party.

ARTICLE 12
Guarantees for Witnesses and Expert Witnesses

1. Any witness or expert witness who is on the territory of the Requesting Party shall not be investigated upon, prosecuted, arrested or subjected to any other measure involving deprivation of personal liberty, by the Requesting Party in relation to any act or omission which preceded that person's entry on that territory, as well as not being compelled to give evidence or take part in any other act related to any proceedings other than that indicated in the request, unless the Requested Party and the person concerned so agree.
2. Paragraph 1 of this Article shall cease to have effect if that person does not leave the territory of the Requesting Party within fifteen days of the moment when s/he is officially informed that his/her presence is no longer required or if, after having left it, voluntarily returns to it. However, said time limit does not include the period of time when the person does not succeed in leaving the territory of the Requesting Party for reasons beyond his/her control.
3. The person who refuses to give evidence or to take part in other procedural acts pursuant to Articles 10 or 11 shall not be liable, for such refusal, to any sanction or other measure involving deprivation of personal liberty.

ARTICLE 13
Investigations, Searches, Freezing and Seizing of Items

1. The Requested Party, insofar as possible and in compliance with its domestic law, shall execute any request to investigate on property, to search, freeze and seize the items related to the criminal offence.
2. The Requested Party shall supply the Requesting Party with the information indicated in paragraph 1 of this Article regarding the execution of the request.

3. Without prejudice for the rights of third parties in good faith and the possibility to return such property to their lawful owner, the Requested Party, at the request of the Requesting Party, may put at the latter's disposal the items seized in compliance with its domestic law. If the delivery of said items requires to comply with conditions imposed by the Requested Party, the Requesting Party shall comply with those conditions.

ARTICLE 14
Identification of Bank Information

1. The Requested Party, at the request of the Requesting Party, shall promptly ascertain whether an identified natural or legal person who is suspected of or charged with a criminal offence is the holder of a bank account or accounts at any bank located on its territory. The Requested Party shall promptly communicate the results of its enquiries to the Requesting Party.
2. Assistance may not be refused under this Article on grounds of bank secrecy.

ARTICLE 15
Seizure of the Proceeds and Items related to the Criminal Offence. Confiscation

1. The Requested Party, upon request of the Requesting Party, shall carry out the checks and investigations requested in order to prove if any proceeds of criminal offences or items related to the criminal offence are present on its territory and shall communicate to the Requesting Party the results of its investigations. In formulating its request, the Requesting Party shall communicate to the Requested Party the reasons that lead it to believe that proceeds or items related to the criminal offence might be on the Requested Party's territory.
2. When the alleged proceeds or items related to the criminal offence under paragraph 1 above are found, the Requested Party, at the request of the Requesting Party, shall adopt the measures provided for in its domestic law in order to freeze, seize and confiscate the proceeds and items related to the criminal offence.
3. At the request of the Requesting Party, the Requested Party, in compliance with the conditions agreed by the Parties, shall transfer to the Requesting Party all or part of the proceeds or items related to the criminal offence, or the amounts obtained from the sale of said assets.

4. In any case, in applying this Article, the rights of the Requested Party and of third parties on those proceeds and items related to the criminal offence will in any case be respected.

ARTICLE 16
Exchange of Information on Criminal Proceedings

The Requested Party shall transmit to the Requesting Party, for the purposes of the criminal proceedings on which the request is based, information on criminal proceedings, previous convictions and sentences imposed in its Country against citizens of the Requesting Party.

ARTICLE 17
Exchange of Information on Law

The Parties shall, upon request, exchange information on the laws in force, or which were in force, and on the judicial practice followed in their Countries related to the implementation of this Treaty.

ARTICLE 18
Dispensing with Legalisation of Documents

The transmission of documents under this Treaty does not require any form of legalisation.

ARTICLE 19
Expenses

1. The Requested Party shall bear the costs of executing the request. However, the Requesting Party shall bear the following:
(a) travel and stay expenses in the Requested Party concerning the persons indicated in Article 8, paragraph 5;
(b) allowances and travel and stay expenses in the Requesting Party concerning the persons indicated in Article 10;
(c) expenses arising from the execution of the request indicated in Article 11;
(d) fees and expenses due to expert witnesses;
(e) fees and expenses for translations and interpreting;
(f) costs of the storage and handing over of the items seized.

If it is clear that the execution of the request entails expenses of an extraordinary nature, the Parties shall consult with a view to agree the conditions under which the request shall be executed and the criteria for sharing the relevant costs.

ARTICLE 20
Other Bases of Cooperation

This Treaty shall not prevent the Parties to afford one another mutual assistance in compliance with other applicable international agreements or their domestic law.

ARTICLE 21
Settlement of Disputes

Any dispute which may arise in connection with the interpretation or application of the present Treaty shall be settled by means of consultations between the Central Authorities.
Should they not reach an agreement, the dispute shall be settled by means of consultations through diplomatic channels.

ARTICLE 22
Entry into Force and Termination

1. This Agreement is subject to ratification. The instruments of ratification shall be exchanged at Rome.
2. This Treaty shall enter into force upon the thirtieth day from the date of the exchange of the instruments of ratification.
3. Either Party has the faculty to withdraw from this Treaty at any time by giving written notice to the other Party through the diplomatic channel. Termination shall be effective on the one hundred and eightieth day following the day on which such notice is given.
4. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, also if the criminal acts or omissions were committed before the entry into force of this Treaty.
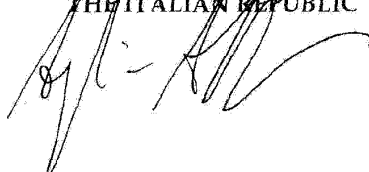
IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty
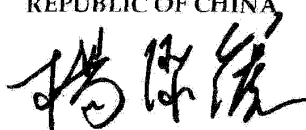
DONE at Rome on this 7th of october 2010, in duplicate in the Italian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNEMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
[signature]	[signature]

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1332):

Presentato dal Ministro degli affari esteri Emma Bonino e dal Ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri (Governo Letta-I) il 21 febbraio 2014.

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 marzo 2014 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze).

Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, 1° aprile 2014 e 25 giugno 2014.

Esaminato in Aula e approvato il 2 luglio 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2511):

Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 luglio 2014 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze).

Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 gennaio 2015 e 25 febbraio 2015.

Esaminato in Aula il 21 aprile 2015 ed approvato il 22 aprile 2015.

15G00077

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Proceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Proceno (Viterbo);

Considerato altresì che, in data 2 aprile 2015, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, ccomma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Proceno (Viterbo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Proceno (Viterbo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giovan Franco Pezzola.

Il citato amministratore, in data 2 aprile 2015, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce persupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al presupposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Proceno (Viterbo).

Roma, 27 aprile 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A03641

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Nettuno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Nettuno (Roma);

Viste le dimissioni rassegnate, da sedici consiglieri su ventiquattro assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nettuno (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Raffaela Moscarella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nettuno (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 3 aprile 2015.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 aprile 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nettuno (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Raffaela Moscarella.

Roma, 27 aprile 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A03657

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 2015.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Porto Cesareo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 febbraio 2015, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Porto Cesareo (Lecce) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dottoressa Monica Perna;

Considerato che la dottoressa Monica Perna non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dottor Claudio Sergi è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Porto Cesareo (Lecce) in sostituzione della dottoressa Monica Perna, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 23 febbraio 2015, il consiglio comunale di Porto Cesareo (Lecce) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona della dottoressa Monica Perna.

Considerato che la dottoressa Monica Perna, destinata a svolgere le funzioni di Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Latina, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Porto Cesareo (Lecce), della dottoressa Monica Perna con il dottor Claudio Sergi.

Roma, 27 aprile 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A03658

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2015.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 29 APRILE 2015

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 201 dell'11 novembre 2014, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato»;

Vista la nota della regione Toscana del 14 aprile 2015 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza in rassegna;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 21 aprile 2015, prot. n. CG/0020404;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2015

Il Presidente: RENZI

15A03644

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 7 aprile 2015.

Sospensione dell'efficacia del decreto 8 febbraio 2013, recante le modalità tecniche per l'erogazione e il monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, con il quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 del citato decreto legislativo, vengono stabilite le modalità tecniche per l'erogazione e il monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche;

Considerato che, sulla base del citato decreto ministeriale e dei precedenti decreti ministeriali attuativi dell'art. 10 del predetto decreto legislativo n. 28 del 2004, è maturata una rilevantissima quantità di contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche, dovuti ai soggetti interessati, che, per l'impossibilità di essere soddisfatta a causa della riduzione delle risorse disponibili, ha dato luogo ad una equivalente posizione debitoria, altrettanto rilevante, dell'Amministrazione nei confronti dei soggetti medesimi;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 191 (legge di bilancio) Tabella n. 13 «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», allo scopo di porre rimedio alla situazione descritta, ha previsto, con l'istituzione dell'apposito capitolo 8576, la destinazione, negli anni 2015, 2016 e 2017, di un'idonea quantità di somme per l'estinzione dei debiti pregressi al 31 dicembre 2013 relativamente ai contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche;

Rilevata la necessità di effettuare un intervento normativo, consistente nella sostituzione del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2013, finalizzato, tra l'altro, a rivisitare completamente i criteri e le modalità del sostegno statale alle attività cinematografiche, compresa l'eventuale ulteriore corresponsione di contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche, tenuto conto anche della coesistenza di altre tipologie di incentivo aventi gli stessi obiettivi sottesi a detta corresponsione, e ciò anche allo scopo di evitare la riproposizione, per l'Amministrazione e per l'erario pubblico, di situazioni debitorie analoghe a quella che ha richiesto l'intervento legislativo di cui al «Considerato» che immediatamente precede;

Rilevata la necessità, nelle more dell'intervento normativo di sostituzione del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, di porre termine all'operatività di quest'ultimo per la parte relativa alla concessione di contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche, in modo da evitare che si dia luogo alla produzione di un'ulteriore quantità di debiti non soddisfacibili dall'Amministrazione, con ciò prefigurando un ineludibile nuovo intervento di ripianamento, simile a quello di cui alla citata legge n. 191 del 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'esercizio finanziario 2015 è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, recante le modalità tecniche per l'erogazione e il monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.

2. Con successivo decreto, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome, saranno stabiliti, a valere dall'esercizio finanziario 2015, nuovi criteri di concessione e modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, sostitutivi degli specifici criteri e modalità previsti dal citato decreto ministeriale 8 febbraio 2013.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 aprile 2015

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 1756

15A03630

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 2015.

Attuazione dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 e dell'intesa in Conferenza Stato – Regioni del 26 febbraio 2015 – Anno 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

Visto in particolare, l'art. 16, comma 2, che prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate (attuale Fondo per lo sviluppo e la coesione), ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale agli importi stabiliti per i medesimi anni in termini di rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Vista l'Intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 26 febbraio 2015 con cui, tra l'altro, è stato definito, per l'anno 2015, il riparto del concorso finanziario delle regioni a Statuto ordinario in termini di riduzioni delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni medesime, ai sensi del citato art. 16, comma 2, per 1.050 milioni di euro sulla base della tabella trasmessa dalle regioni, prevedendo la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Considerata la necessità di predisporre un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che, ai sensi del ripetuto art. 16, comma 2, disponga il riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2015 e che individui le risorse loro spettanti da assoggettare a riduzione per il medesimo anno, come stabilito nella citata intesa in Conferenza Stato – Regioni;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2015;

Decreta:

Articolo unico

Determinazione del concorso finanziario di ciascuna regione per l'anno 2015 e individuazione delle risorse da assoggettare a riduzione

1. Per l'anno 2015, il concorso finanziario di ciascuna regione a statuto ordinario in termini di riduzioni delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni medesime, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, per un ammontare complessivamente pari a 1.050 milioni di euro, è determinato sulla base degli importi di cui alla tabella 1, facente parte integrante del presente decreto.

2. Per l'anno 2015, sono ridotte, per un ammontare complessivamente pari a 1.050 milioni di euro, le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. Le regioni che non abbiano sufficiente capienza ai fini della riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione per 1.050 milioni di euro indicano entro il 30 giugno 2015 ulteriori risorse da ridurre. Qualora le regioni non provvedano entro tale termine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei trasferimenti e, ove incapienti, delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni, escluse quelle destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per le verifiche di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2015

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1334

ALLEGATO

Tabella 1

Riduzioni di risorse erariali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 95 del 2012 per l'anno 2015 a carico del fondo per lo sviluppo e la coesione

(dati in euro)

REGIONI	DL 95/2012
ABRUZZO	30.660.000,00
BASILICATA	20.580.000,00
CALABRIA	50.925.000,00
CAMPANIA	117.810.000,00
EMILIA R.	87.150.000,00
LAZIO	133.980.000,00
LIGURIA	32.550.000,00
LOMBARDIA	186.060.000,00
MARCHE	32.760.000,00
MOLISE	10.710.000,00
PIEMONTE	91.665.000,00
PUGLIA	84.630.000,00
TOSCANA	78.435.000,00
UMBRIA	22.680.000,00
VENETO	69.405.000,00
TOTALE	**1.050.000.000,00**

15A03675

DECRETO 11 maggio 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, con godimento 15 aprile 2015 e scadenza 15 maggio 2018, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o,

per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore gtenerale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.652 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 9 aprile 2015, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, con godimento 15 aprile 2015 e scadenza 15 maggio 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, con godimento 15 aprile 2015 e scadenza 15 maggio 2018. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 novembre ed il 15 maggio di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, non verrà corrisposta dal momento che, alla data di regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 maggio 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 maggio 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2015, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A03678

DECRETO 11 maggio 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.652 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 15 gennaio e 10 marzo 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,65%, con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo

2032, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 maggio 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 maggio 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 75 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2046 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2015

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A03679

DECRETO 13 maggio 2015.

Date di emissioni, contingente e modalità di cessione delle serie speciali di monete, versione *proof e fior di conio*, millesimo 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'articolo n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea dell'11 dicembre 2014 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2015;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7014 del 27 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 27 gennaio 2015, concernente l'emissione delle monete d'argento da 5 euro commemorative del "500° Anniversario della nascita di San Filippo Neri (1515-2015)", in versione fior di conio e proof da aggiungere alle serie speciali di monete millesimo 2015;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 21100 del 16 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2015, con il quale sono state definite le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2015, commemorative dell'evento "EXPO Milano 2015";

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 32964 del 21 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 2015, con il quale è stato stabilito il corso legale, il contingente e le modalità di cessione delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2015, commemorative dell'evento "EXPO Milano 2015";

Ritenuto di dover autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2015, fissarne il contingente e disciplinarne la prenotazione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2015 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori, nelle tipologie sottodescritte:

— Serie composta da 9 pezzi nella versione fior di conio, costituita dalle monete da 1 – 2 – 5 – 10 – 20 e 50 eurocent – 1 e 2 euro ed una moneta da 2 euro commemorativa dell'evento "EXPO Milano 2015";

— Serie composta da 10 pezzi nella versione fior di conio, costituita dalle monete da 1 – 2 – 5 – 10 – 20 e 50 eurocent – 1 e 2 euro, una moneta da 2 euro commemorativa dell'evento "EXPO Milano 2015" ed una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del "500° Anniversario della nascita di San Filippo Neri (1515-2015)";

— Serie composta da 10 pezzi nella versione proof, costituita dalle monete da 1 – 2 – 5 – 10 – 20 e 50 eurocent – 1 e 2 euro, una moneta da 2 euro commemorativa dell'evento "EXPO Milano 2015" ed una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del "500° Anniversario della nascita di San Filippo Neri (1515-2015)."

Art. 2.

Le monete d'argento 5 euro commemorative del "500° Anniversario della nascita di San Filippo Neri (1515-2015)" di cui al decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7014 del 27 gennaio 2015 hanno corso legale dal 20 maggio 2015.

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle suddette monete d'argento da 5 euro commemorative del "500° Anniversario della nascita di San Filippo Neri (1515-2015)" destinato alle serie speciali millesimo 2015 è stabilito in euro 75.000,00, pari a n. 15.000 pezzi.

Art. 4.

Il numero delle serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 2015, è determinato in 27.000 pezzi, per un valore nominale complessivo di 233.760,00 euro, così distinto:

— n. 12.000 serie composte da 9 pezzi, nella versione fior di conio, per un valore nominale di 70.560,00 euro;

— n. 12.000 serie composte da 10 pezzi, nella versione fior di conio, per un valore nominale di 130.560,00 euro;

— n. 3.000 serie composte da 10 pezzi, nella versione proof, per un valore nominale complessivo di 32.640,00 euro.

Art. 5.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 2015, nei periodi di seguito specificati:

— dal 26 giugno 2015 al 28 dicembre 2015, le serie composte da 10 pezzi nella versione fior di conio;

— dal 20 maggio 2015 al 20 novembre 2015, le serie composte da 9 pezzi nella versione fior di conio;

— dal 12 novembre 2015 al 12 maggio 2016, le serie composte da 10 pezzi nella versione proof.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le Serie sopra descritte con le modalità ed alle condizioni di seguito definite:

— direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

— direttamente presso l'Agenzia di Vendita "Spazio Verdi" di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

— mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Via Salaria 1027 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;

— tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente, ad eccezione delle Pubbliche Amministrazioni che pagheranno a 60 (sessanta) giorni data fattura con bonifico bancario:

— mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

— a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le serie nella versione fior di conio possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori a 500 serie, con opzione per altre 2.000.

Le serie nella versione proof possono essere cedute per un quantitativo massimo di 700 per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori a 300 serie, con opzione per ulteriori 500.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

Serie composta da 9 pezzi nella versione fior di conio

da 1 a 500 serie, euro 24,00

da 501 a 2.000, serie euro 23,52

Serie composta da 10 pezzi nella versione fior di conio

da 1 a 500 serie, euro 54,00

da 501 a 2.000 serie, euro 52,92

Serie composta da 10 pezzi nella versione proof

da 1 a 300 serie, euro 115,00

da 301 a 700 serie, euro 112,70

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e Agenzia Vendita "Spazio Verdi", piazza G. Verdi 1- Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 6.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di serie richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle serie in questione.

Art. 7.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare, al Ministero dell'economia e delle finanze, due confezioni di ogni versione delle suddette serie da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2015

Il direttore generale: LA VIA

15A03796

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 maggio 2015.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Serrasanta», in comune di Gualdo Tadino, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 16 gennaio 2015 con la quale la Società Rocchetta S.p.A., con sede in Roma, Via Saverio Mercadante 32, ha chiesto il riconoscimento dell'ac-

qua minerale naturale denominata “Serrasanta” che sgorga dall’omonima sorgente nell’ambito della concessione mineraria Rocchetta sita nel territorio del comune di Gualdo Tadino (Perugia) al fine dell’imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 aprile 2015,

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l’acqua denominata “Serrasanta” che sgorga dall’omonima sorgente nell’ambito della concessione mineraria Rocchetta sita nel territorio del comune di Gualdo Tadino (Perugia).

2) Ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, sulle etichette dell’acqua minerale naturale “Serrasanta” può essere riportata la dicitura “Può avere effetti diuretici” e sulle etichette dell’acqua minerale naturale, condizionata senza l’aggiunta di anidride carbonica, può essere riportata, anche la seguente: “L’allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A03632

DECRETO 4 maggio 2015.

Indicazione per le etichette dell’acqua minerale «Valpura», in comune di Cadorago.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 4 febbraio 2015, con la quale la società Spumador S.p.A., con sede in Cadorago, frazione Caslino al Piano (Como), via Alla Fonte n. 13, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell’acqua minerale naturale denominata «Valpura», che sgorga dall’omonima sorgente nell’ambito della concessione mineraria sita nel territorio dei comuni di Cadorago e Lomazzo (Como), oltre alla dicitura già autorizzata, anche le indicazioni concernenti l’alimentazione dei lattanti;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il decreto dirigenziale 16 aprile 2012, n. 4060, di riconoscimento dell’acqua minerale naturale «Valpura» e, per le etichette, è stata autorizzata la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici»;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 aprile 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette, dell’acqua minerale naturale «Valpura» di Cadorago (Como), condizionata senza l’aggiunta di anidride carbonica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata, oltre alla dicitura già autorizzata, anche la seguente: «L’allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi provinciali.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A03633

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 marzo 2015.

Variazioni al programma di interventi infrastrutturali di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI
E IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 128 reca disposizioni in materia di programmazione delle opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il «Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» che individua la nuova articolazione dell'amministrazione;

Vista la direttiva n. 594 emanata in data 31 dicembre 2014, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente gli «indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2015, con cui vengono conferiti ai centri di responsabilità amministrativa del Ministero gli obiettivi strategici ed i connessi obiettivi operativi da realizzarsi nel 2015;

Vista la direttiva n. 1 del 9 gennaio 2015, con la quale il capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, in attuazione della menzionata direttiva ministeriale per l'attività amministrativa e la gestione, ha assegnato, tra l'altro, ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2015, con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 settembre 2014, registrato l'11 novembre 2014, con il quale il dott. Enrico Maria Pujia è stato nominato direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

Vista la direttiva n. 2 del 15 gennaio 2015, con la quale il direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, attribuisce ai dirigenti di livello non generale gli obiettivi e le risorse finanziarie per l'anno 2015;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, concernente il «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore che all'art. 9, comma 1, prevede l'adozione ed il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti», e successivi rifinanziamenti disposti con legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)», e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 che, all'art. 36, comma 2, dispone che «per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, nonché per gli interventi nel porto di Manfredonia di cui all'art. 1, comma 4, lettera *d)*, della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000,00 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000,00 di euro per l'anno 2004»;

Considerato che, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, registro 5, foglio 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2004, n. 193, è stato approvato dal Ministro *pro tempore* il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti, individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle autorità portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie disposto dall'art. 36, della citata legge n. 166 del 2002, nell'importo complessivo di € 1.398.100.005,00;

Considerato che, a valere sui medesimi fondi disposti dall'art. 36 della legge n. 166 del 2002, sono stati altresì disposti, col decreto ministeriale del 3 giugno 2004, ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone, a cura delle rispettive aziende speciali del porto, dell'importo di rispettivi € 11.400.000,00, e sono stati altresì disposti fondi dell'importo di € 4.999.995,00 per le finalità indicate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, per il Porto di Manfredonia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta da parte delle autorità portuali, si può procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalle medesime autorità ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 degli accordi procedimentali stipulati con le autorità portuali, in attuazione dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta delle autorità portuali, è possibile procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, attraverso l'utilizzo di eventuali economie relative ai ribassi d'asta conseguiti a seguito di esperimento delle gare d'appalto relative ad interventi inseriti nella programmazione triennale adottata dalle autorità portuali, previa approvazione del programma integrativo;

Considerato che, dopo l'approvazione e pubblicazione del programma di opere infrastrutturali di che trattasi, alcune autorità portuali hanno rappresentato esigenze nuove e sopravvenute ed ostacoli che impediscono l'attuazione degli interventi programmati;

Tenuto conto che con decreti di variazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti, rispettivamente n. 7329 del 21 dicembre 2004, n. 1967 del 18 aprile 2005, n. 3581/3590 del 5 luglio 2005, numero 4349/4829/4966/5319 del 26 ottobre 2005, n. 416 del 2 febbraio 2006 e del Ministero delle infrastrutture n. 6 dell'8 gennaio 2007, n. 2642 del 28 dicembre 2007, n. 571 del 6 giugno 2008, n. 16389 del 22 dicembre 2009, n. 10/10 dell'11 ottobre 2010 e n. 18/13 del 17 dicembre 2013, tutti registrati alla Corte dei conti, sono state individuate obiettive motivazioni che risultavano essere cause di impedimento per l'attivazione degli interventi programmati, ed è stata determinata una più esatta riqualificazione e quantificazione degli interventi già programmati, apportando modifiche al programma approvato;

Visto, da ultimo, il decreto ministeriale n. 18/13 del 17 dicembre 2013, registrato alla Corte dei conti in data 13 gennaio 2014 al registro 1, foglio 133, col quale, in forza delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed a seguito dell'individuazione dei finanziamenti revocati operata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze n. 43 del 7 febbraio 2013, il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti, di cui all'art. 36 della legge 1° agosto 2002, n. 166, approvato per euro 1.425.900.000,00 con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, già ridotto ad euro 1.303.831.099,53 in forza del decreto ministeriale n. 6/12 del 15 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti in data 7 giugno 2012, al registro 6, foglio 172, è stato ulteriormente ridotto ad euro 1.233.331.161,42 e rimodulato negli interventi;

Considerato che sono state ora rappresentate dalle Autorità portuali di La Spezia, Piombino e Salerno ulteriori esigenze di rimodulazione dei finanziamenti statali ad esse assentiti alla luce delle effettive esigenze finanziarie conseguenti alle dinamiche dei relativi appalti, nel rispetto del limite del finanziamento complessivamente assentito a ciascun ente;

Ritenuto di dover procedere alla variazione del programma degli interventi programmati di competenza delle predette autorità portuali, al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate;

Vista la nota in data 26 novembre 2014, n. 10141/14 con la quale l'Autorità portuale di Piombino ha presentato una proposta di rimodulazione di una parte del programma di interventi ammessi al finanziamento statale e, in particolare, richiede di utilizzare la quota-parte delle risorse resesi disponibili sul progetto di «Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II del PRP del Porto di Piombino - I stralcio funzionale dell'operatività del I banchinamento», le cui motivazioni sono riportate nella nota stessa, per il finanziamento del progetto dei lavori di «Raccordo e prolungamento molo batteria» dell'importo di euro 3.7 milioni, attuativo delle previsioni di Piano regolatore portuale, necessario a garantire la sicurezza e protezione nella darsena Nord e assicurare la piena operatività della banchina, inserito nei vigenti atti programmatici dell'ente stesso e ritenuto prioritario nell'ambito della programmazione triennale dell'ente medesimo;

Considerato che ai sensi dell'art. 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sul progetto in questione dovrà essere acquisito il parere tecnico da parte del C.T.A., istituito presso il Provveditorato interregionale alle OO.PP. territorialmente competente;

Considerata la natura sostanzialmente compensativa della variazione proposta che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta autorità portuale;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla rimodulazione finanziaria tra gli interventi del programma approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Piombino, al fine di consentire l'immediato utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, di euro 49.340.315,99, il quadro degli interventi approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Piombino, risulta rideterminato come segue:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato	Programma Legge 166/02 da approvare
PIOMBINO	Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	*	7.868.937,22	7.868.937,22
PIOMBINO	Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II° del PRP del Porto di Piombino - I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchinamento	*	9.400.000,00	**5.700.000,00**
PIOMBINO	Raccordo e prolungamento molo batteria			**3.700.000,00**
PIOMBINO	Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale		19.368.662,78	19.368.662,78
PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n.2 tra il pontile Massimo e Calata Italia		2.000.000,00	2.000.000,00
PIOMBINO	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile		3.286.709,27	3.286.709,27
PIOMBINO	Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina		1.816.006,72	1.816.006,72
PIOMBINO	Opere accessorie per consentire l'immissione dei materiali provenienti dai dragaggi e dalle bonifiche ambientali nella vasca grande di contenimento del porto di Piombino		5.600.000,00	5.600.000,00
	TOTALE		49.340.315,99	49.340.315,99

Vista la nota in data 9 marzo 2015, n. 03459 con la quale l'Autorità portuale di Salerno, tenuto conto delle effettive esigenze finanziarie relative ai singoli interventi programmati conseguenti alle dinamiche dei relativi appalti, ha presentato una proposta di rimodulazione del programma di interventi ammessi al finanziamento statale e, in particolare, di destinare le economie ottenute nell'ambito dei progetti programmati al cofinanziamento di ulteriori due interventi denominati, rispettivamente: «Prolungamento scogliera a protezione dello specchio acqueo di Santa Teresa» di euro 1.775.000,00, e «Realizzazione di un fabbricato servizi sulla banchina Ligea del porto commerciale» di euro 4.942.115,00, inseriti nei vigenti atti programmatici dell'ente stesso;

Considerato che ai sensi dell'art. 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sui progetti in questione dovrà essere acquisito il parere tecnico da parte del C.T.A., istituito presso il Provveditorato interregionale alle OO.PP. territorialmente competente;

Considerata la natura sostanzialmente compensativa della variazione proposta che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta autorità portuale;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla integrazione del programma approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Piombino, al fine di consentire l'immediato utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, di euro 48.617.115,00, il quadro degli interventi approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Salerno, risulta rideterminato come segue:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato	Programma Legge 166/02 da approvare
SALERNO	Prolungamento del Molo Manfredi e consolidamento della testata del Molo 3 Gennaio		€ 16.245.231,11	€ 14.600.000,00
SALERNO	Consolidamento del Molo Trapezio Levante e della testata del Molo Manfredi		€ 32.371.883,89	€ 27.300.000,00
SALERNO	Prolungamento scogliera a protezione dello specchio acqueo di Santa Teresa		€ 16.245.231,11	€ 1.775.000,00
SALERNO	Realizzazione di un fabbricato servizi sulla banchina Ligea del porto commerciale		€ 32.371.883,89	€ 4.942.115,00
	TOTALE		€ 48.617.115,00	€ 48.617.115,00

Vista la nota n. 7091, in data 29 luglio 2013, con la quale l'Autorità portuale di La Spezia ha richiesto la rimodulazione degli importi a carico di due interventi infrastrutturali, già previsti nel programma approvato, tenuto conto delle effettive esigenze finanziarie relative ai singoli interventi programmati conseguenti alle dinamiche dei relativi appalti e quindi, in particolare, di destinare le economie ottenute nell'ambito del progetto denominato «Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto», pari ad euro 647.982,95, al finanziamento della maggiore spesa prevista dalla rielaborazione del quadro economico del progetto di «2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini»;

Considerata la natura sostanzialmente compensativa della rimodulazione finanziaria proposta, che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta autorità portuale;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla rimodulazione finanziaria tra gli interventi del programma approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di La Spazia, al fine di consentire il rapido utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito di euro 61.150.629,31, il quadro complessivo degli interventi di competenza dell'Autorità portuale di La Spezia, approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, risulta rideterminato come segue:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato	Programma Legge 166/02 da approvare
LA SPEZIA	Realizzazione binari Terminal del Golfo		321.812,84	321.812,84
LA SPEZIA	Realizzazione fascia di rispetto		2.391.195,44	2.391.195,44
LA SPEZIA	Realizzazione canalizzazioni torrenti nuovo e vecchio Dorgia		5.681.925,00	5.681.925,00
LA SPEZIA	Ristrutturazione edificio sede Autorità Portuale		1.104.667,29	1.104.667,29
LA SPEZIA	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini		6.197.000,00	**6.844.982,25**
LA SPEZIA	Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto	*	3.912.975,00	**3.264.992,75**
LA SPEZIA	Dragaggio canale navigabile di accesso al porto mercantile nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est	*	5.962.468,79	5.962.468,79
LA SPEZIA	Realizzazione binari a servizio dei terminal portuali e nuova rete ferroviaria		471.464,95	471.464,95
LA SPEZIA	Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL	*	10.535.720,00	10.535.720,00
LA SPEZIA	Realizzazione piazzale e banchina Canaletto	*	5.802.000,00	5.802.000,00
LA SPEZIA	Nuovo Molo M.M.I. a Mariperman		8.025.000,00	8.025.000,00
LA SPEZIA	Bonifica e escavo fondali antistanti il molo Garibaldi,		10.744.400,00	10.744.400,00
	TOTALE		61.150.629,31	61.150.629,31

Ritenuto, per quanto sopra, di poter procedere, in accoglimento delle motivate richieste formulate dalle suddette Autorità portuali di La Spezia, Piombino e Salerno alla variazione e rimodulazione finanziaria del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da finanziare con le risorse recate dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, con l'utilizzazione della procedura indicata dall'art. 7 del decreto 3 giugno 2004;

Considerato che le opere proposte a modifica ed integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento dalle suddette autorità portuali sono inserite nelle programmazioni delle medesime ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Ai sensi della legge e del regolamento di contabilità dello Stato;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto descritto nelle premesse, in accoglimento delle motivate e documentate richieste formulate dalle Autorità portuali di La Spezia, Piombino e Salerno, sono approvate le seguenti variazioni ed integrazioni del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti approvato dal Ministero *pro tempore*, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, registro 5, foglio 28, come successivamente modificato ed integrato, da ultimo con decreto ministeriale 18/13 del 17 dicembre 2013, da finanziare con le risorse recate dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, di seguito indicate e riportate anche nell'allegato elenco degli interventi complessivamente programmati che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

Autorità Portuale di Piombino: in parziale rimodulazione ed integrazione degli interventi programmati:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato
PIOMBINO	Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II° del PRP del Porto di Piombino - I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchinamento	*	**9.400.000,00**
	TOTALE		**9.400.000,00**

sono approvati i seguenti interventi:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 da approvare
PIOMBINO	Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II° del PRP del Porto di Piombino - I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchinamento	*	**5.700.000,00**
PIOMBINO	Raccordo e prolungamento molo batteria		**3.700.000,00**
	TOTALE		**9.400.000,00**

Autorità Portuale di Salerno: in parziale rimodulazione ed integrazione degli interventi programmati:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato
SALERNO	Prolungamento del Molo Manfredi e consolidamento della testata del Molo 3 Gennaio		**16.245.231,11**
SALERNO	Consolidamento del Molo Trapezio Levante e della testata del Molo Manfredi		**32.371.883,89**
	TOTALE		**48.617.115,00**

sono approvati i seguenti interventi:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 da approvare
SALERNO	Prolungamento del Molo Manfredi e consolidamento della testata del Molo 3 Gennaio		**14.600.000,00**
SALERNO	Consolidamento del Molo Trapezio Levante e della testata del Molo Manfredi		**27.300.000,00**
SALERNO	Prolungamento scogliera a protezione dello specchio acqueo di Santa Teresa		**1.775.000,00**
SALERNO	Realizzazione di un fabbricato servizi sulla banchina Ligea del porto commerciale		**4.942.115,00**
	TOTALE		**48.617.115,00**

Autorità Portuale di La Spezia: in parziale rimodulazione degli interventi programmati:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato
LA SPEZIA	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini		**6.197.000,00**
LA SPEZIA	Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto	*	**3.912.975,00**
	TOTALE		**10.109.975,00**

sono approvati i seguenti interventi:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 da approvare
LA SPEZIA	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini		**6.844.982,25**
LA SPEZIA	Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto	*	**3.264.992,75**
	TOTALE		**10.109.975,00**

Roma, 17 marzo 2015

Il direttore generale: PUIJA

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, Reg. n. 1, Foglio n. 1299

ALLEGATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA' PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI E IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
PROGRAMMA INTERVENTI FINANZIATI LEGGE 1/8/2006 N.166, ART. 36

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
011042002	ANCONA	Lavori di adeguamento delle banchine nn.12 e 14 all'ormeggio di navi traghetto	€ 4.827.000,00	*
011042002	ANCONA	Lavori di 3^ fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord	€ 11.824.500,00	
011042002	ANCONA	Acquisizione area ex TUBIMAR in zona ZIPA del porto di Ancona	€ 15.484.025,00	
011042002	ANCONA	Lavori di collegamento ferroviario alla nuova darsena	€ 5.640.000,00	
011042002	ANCONA	Lavori di completamento della seconda fase opere a mare - 1° stralcio - della banchina rettilinea della Nuova Darsena	€ 12.595.000,00	
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione vecchia darsena impianti e servizi del porto	€ 1.695.960,00	
019082084	AUGUSTA	Adeguemento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers	€ 6.800.000,00	
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione banchina Sant'Andrea	€ 650.160,00	
016074001	BRINDISI	Impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area portuale	€ 4.500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Consolidamento della banchina dedicata all'Amm. Millo	€ 3.400.000,00	*
016074001	BRINDISI	Riqualificazione e ristrutturazione del lungomare Regina Margherita – Thaon di Ravel (waterfront di Brindisi): Consolidamento banchina Dogana – banchina centrale	€ 303.045,76	
016074001	BRINDISI	Riqualificazione ed ampliamento stazione Marittima Costa Morena – Punta delle Terrare	€ 14.000.000,00	*
016074001	BRINDISI	Consolidamento della banchina del monumento al Marinaio e delle banchine del Canale Pigonati	€ 5.377.995,00	*
020092009	CAGLIARI	Lavori di consolidamento statico dell'edificio "capannone Nervi" nel porto di Cagliari	€ 2.159.176,12	
020092009	CAGLIARI	Manutenzione straordinaria della banchina est San Bartolomeo	€ 1.806.570,42	
020092009	CAGLIARI	Intervento di consolidamento della calata a ponente della radice Molo Sabaudo	€ 1.131.655,94	*
020092009	CAGLIARI	Infrastrutturazione aree G2E* Porto Canale	€ 6.002.366,56	
020092009	CAGLIARI	Manutenzione waterfront portuale	€ 611.200,06	
019087015	CATANIA	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia	€ 3.600.000,00	
019087015	CATANIA	Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro -Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - I° e II° lotto	€ 47.070.000,00	*
005027008	CHIOGGIA	Opere portuali per Autostrade del mare	€ 11.400.000,00	*
012058032	Civitavecchia	Completamento terminal container	€ 19.021.455,01	*
012058032	Civitavecchia	Riqualificazione Bacino Storico 6/7	€ 4.129.872,54	
012058032	Civitavecchia	Acquisto aree	€ 7.771.700,97	
012058032	Civitavecchia	Manutenzione stradale	€ 4.818.189,31	*
012058032	Civitavecchia	Sede del Commissariato Polizia di Frontiera	€ 8.514.450,37	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico 1° lotto	€ 2.896.246,31	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico completamento	€ 6.740.132,33	
012058032	Civitavecchia	Terminal containers 1° lotto	€ 72.727.528,15	
007010025	GENOVA	Recupero funzionale di Calata Olii Minerali e ampliamento di Calata Bettolo	€ 53.501.103,48	
007010025	GENOVA	Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea , Ponte Libia	€ 9.170.728,14	*
007010025	GENOVA	Intervento di recupero danni da mareggiata	€ 129.113,27	
007010025	GENOVA	Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali	€ 15.498.056,22	
007010025	GENOVA	Recupero funzionale banchina molo Giano	€ 1.328.503,93	
007010025	GENOVA	Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi	€ 12.380.675,18	
007010025	GENOVA	Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi moduli 3, 4 modulo	€ 5.099.639,78	*
018080038	GIOIA TAURO	Ampliamento lato est del piazzale terminal contenitori	€ 28.500.000,00	*

018080038	GIOIA TAURO	Lavori di approfondimento dei fondali del canale portuale e del bacino di espansione nonché di adeguamento strutturale e realizzazione della terza via di corsa nei tratti "A", "B" e "C" delle banchine di levante (opera cofinanziata con altre risorse dell'Ente per € 37.509.675,64)	€ 7.417.307,50	
018080038	GIOIA TAURO	Esproprio aree per completamento opere infrastrutturali	€ 1.082.692,50	
018080038	GIOIA TAURO	Realizzazione sede uffici Autorità Portuale	€ 700.000,00	
018080038	GIOIA TAURO	Lavori di realizzazione dei piazzali portuali retrostanti la banchina nord	€ 15.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Realizzazione della banchina a giorno su pali del bacino nord	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Espropri per adeguare il bacino di evoluzione imboccatura sud - 1° lotto	€ 5.711.015,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari Terminal del Golfo	€ 321.812,84	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione fascia di rispetto	€ 2.391.195,44	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione canalizzazioni torrenti nuovo e vecchio Dorgia	€ 5.681.925,00	
007011001	LA SPEZIA	Ristrutturazione edificio sede Autorità Portuale	€ 1.104.667,29	
007011001	LA SPEZIA	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini	€ 6.844.982,25	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto	€ 3.264.992,75	*
007011001	LA SPEZIA	Dragaggio canale navigabile di accesso al porto mercantile nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est	€ 5.962.468,79	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari a servizio dei terminal portuali e nuova rete ferroviaria	€ 471.464,95	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL	€ 10.535.720,00	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione piazzale e banchina Canaletto	€ 5.802.000,00	*
	LA SPEZIA	Nuovo Molo M.M.I. a Mariperman	€ 8.025.000,00	
	LA SPEZIA	Bonifica e escavo fondali antistanti il molo Garibaldi,	€ 10.744.400,00	
009049009	LIVORNO	Interventi di consolidamento banchine portuali (area mediceo e darsena nuova)	€ 7.031.880,00	
009049009	LIVORNO	Darsena Morosini (riqualificaz.tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo)	€ 25.963.770,25	
009049009	LIVORNO	Intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru Bacino Grande / vie di scorrimento gru / rampa di accesso Bacino galleggiante	€ 6.204.600,00	
009049009	LIVORNO	Prolungamento molo Elba	€ 4.740.964,03	
009049009	LIVORNO	Costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante	€ 1.805.440,02	
009049009	LIVORNO	Costruzione denti di attracco navi RO RO in Darsena n. 1	€ 4.957.043,67	*
009049009	LIVORNO	Adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali	€ 2.757.600,00	
009049009	LIVORNO	Acquisto area CPL (area Seal)	€ 9.489.355,82	*
009049009	LIVORNO	Realizzazione della seconda vasca di contenimento fanghi di escavo	€ 20.152.827,85	
009049009	LIVORNO	Riprofilamento della banchina del Canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	€ 8.850.000,00	*
009049009	LIVORNO	Lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del Canale Industriale	€ 3.143.747,33	
009049009	LIVORNO	Lavori di escavo del Porto di Livorno	€ 8.232.416,03	
016071029	Manfredonia	Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati	€ 5.000.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Dragaggio del passo di accesso al porto	€ 13.000.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento rete fognaria portuale	€ 1.700.000,00	
019083048	MESSINA	Porto di Tremestieri - lavori di completamento del porto traghetti	€ 54.050.000,00	
019083048	MESSINA	Dragaggio fondali porti di Milazzo e Messina	€ 5.950.000,00	*
006031012	Monfalcone	Opere portuali per Autostrade del Mare	€ 11.400.000,00	*
015063049	NAPOLI	Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele	€ 15.813.060,73	*
015063049	NAPOLI	Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2 (CAMED)	€ 18.370.329,14	
015063049	NAPOLI	Adeguamento per "security" portuale	€ 6.794.674,53	*

015063049	NAPOLI	Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadini	€	6.831.736,39	
015063049	NAPOLI	Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante	€	16.307.218,88	
015063049	NAPOLI	Consolidamento del molo Immacolatella Vecchia lato Piliero	€	5.682.818,70	*
015063049	NAPOLI	Lavori di consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina del Molo Carmine	€	14.824.744,43	
015063049	NAPOLI	Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante del molo Pisacane	€	14.207.046,75	
020090047	OLBIA	Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'Isola Bianca e relativi escavi per l'accesso	€	23.000.000,00	
020090047	OLBIA	Lavori della nuova sede dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci	€	3.400.000,00	
019082053	PALERMO	Avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata	€	422.542,00	
019082053	PALERMO	Completamento bacino di carenaggio	€	33.671.164,00	
009049012	PIOMBINO	Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	€	7.868.937,22	*
009049012	PIOMBINO	Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II° del PRP del Porto di Piombino - I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchinamento	€	5.700.000,00	*
009049012	PIOMBINO	Raccordo e prolungamento molo batteria	€	3.700.000,00	
009049012	PIOMBINO	Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale	€	19.368.662,78	
009049012	PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n.2 tra il pontile Massimo e Calata Italia	€	2.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile	€	3.286.709,27	
009049012	PIOMBINO	Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina	€	1.816.006,72	
	PIOMBINO	Opere accessorie per consentire l'immissione dei materiali provenienti dai dragaggi e dalle bonifiche ambientali nella vasca grande di contenimento del porto di Piombino	€	5.600.000,00	
008039014	RAVENNA	Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	€	22.400.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione delle banchine a seguito dell'approfondimento del Canale Candiano a - 11,40 m dalla boa di allineamento fino a Largo Trattaroli	€	12.580.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli	€	9.150.000,00	
008039014	RAVENNA	Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini	€	7.500.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuovo ponte mobile sul Canale Candiano	€	3.970.000,00	*
008039014	RAVENNA	Riqualificazione waterfront: completamento banchine a Marina di Ravenna; opere di urbanizzazione di Porto Corsini; sistemazione aree demaniali	€	3.800.005,00	*
008039014	RAVENNA	Adeguamento banchine operative 2° stralcio (San Vitale) 2° lotto	€	4.600.000,00	
015065116	SALERNO	Prolungamento del Molo Manfredi e consolidamento della testata del Molo 3 Gennaio	€	14.600.000,00	
015065116	SALERNO	Consolidamento del Molo Trapezio Levante e della testata del Molo Manfredi	€	27.300.000,00	
015065116	SALERNO	Prolungamento scogliera a protezione dello specchio acqueo di Santa Teresa	€	1.775.000,00	
015065116	SALERNO	Realizzazione fabbricato servizi sulla banchina Ligea del porto commerciale	€	4.942.115,00	
007009056	SAVONA	Esecuzione di campagna geo-archeologica nella Rada di Vado	€	206.400,00	
007009056	SAVONA	Progettazione preliminare della piattaformamultipurposa	€	2.580.765,00	
007009056	SAVONA	Eliminazione rischio idraulico Rio Pilalunga	€	1.483.555,00	
007009056	SAVONA	Realizzazione del deposito auto multipiano alla zona 32	€	4.064.320,00	*
007009056	SAVONA	Nuova viabilità porto di Savona - lotto 2: ampliamento terrapieno ex Italsider (opere foranee)	€	9.596.260,00	*
007009056	SAVONA	Realizzazione del 3° accosto crocieristico a Savona	€	8.772.790,00	
007009056	SAVONA	Progettazioni interventi PRUSST	€	1.096.510,00	
007009056	SAVONA	Nuova sede dell'Autorità Portuale di Savona nelle aree demaniali ex italsider	€	3.163.000,00	

016073027	TARANTO	Ampliamento e riqualificazione della darsena per mezzi nautici della Capitaneria di Porto nella rada di Mar Grande nel porto di Taranto	€ 11.248,90	
016073027	TARANTO	Lavori di rettifica e allargamento della banchina di levante del molo San Cataldo del porto di Taranto e preventiva bonifica dei fondali	€ 13.085,04	*
016073027	TARANTO	Risistemazione, arredo e riqualificazione a verde di aree pubbliche	€ 545.838,58	
016073027	TARANTO	Vasca di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi del Porto di Taranto	€ 27.353.332,63	
016073027	TARANTO	Adeguamento ed ampliamento delle reti idriche e fognanti della zona levante e Opere di raccolta, collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree comuni del porto di Taranto	€ 36.729,85	
016073027	TARANTO	Centro Servizi Polivalente per usi portuali al Molo San Cataldo	€ 412.387,72	*
006032006	TRIESTE	Variante escavo per diga foranea	€ 2.000.000,00	
006032006	TRIESTE	Lavori di infrastrutturazione mediante banchinamento e realizzazione dei piazzali retrostanti dell'area compresa tra lo scalo legnami e l'ex Italsider	€ 61.974.828,00	*
05027042	VENEZIA	Lavori di manutenzione dei canali di grande navigazione, inclusi escavi, smaltimenti, bonifiche e ogni altro intervento collegato finalizzato a garantire l'accessibilità nautica al porto di Venezia	€ 32.000.000,00	
05027042	VENEZIA	Sviluppo aree portuali, commerciali e cabotaggio	€ 29.140.000,00	*
		TOTALE	1.233.331.161,42	

15A03673

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logicoop società cooperativa», in Caserta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società «Logicoop Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia uno stato di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 265.772,00, si riscontra un ammontare di debiti a breve di € 418.091,00 ed un patrimonio netto negativo di € 39.462,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Logicoop Società cooperativa», con sede in Caserta (codice fiscale 02348280617) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Balzano, nato il 16 novembre 1967 e domiciliato in Roma in Viale Avignone, n. 102.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03627

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Maremma società cooperativa agricola», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "La Maremma Società Cooperativa Agricola";

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale allegata al verbale ispettivo, aggiornata al 30 giugno 2014, dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 885.500,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.780.991,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 915.059,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente il proprio nulla osta all'adozione del provvedimento;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "La Maremma Società Cooperativa Agricola"; con sede in Grosseto (codice fiscale 01464800539) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Bruno Piccolotti (C.F. PCCBRN50R16G088Z), nato a Orbetello (GR) il 16 ottobre 1950, e domiciliato in Capalbio (GR) in via S.S. Aurelia n. 59.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03653

DECRETO 10 aprile 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Le Palme Service società cooperativa in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, n. 526, con il quale la società cooperativa «Le Palme Service Società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Carolina Lussana ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 16 febbraio 2015, pervenuta in data 24 febbraio 2015, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Cristiana Fargnoli nata a Roma il 5 febbraio 1975, ivi domiciliata in Via Ennio Quirino Visconti n. 103 , in sostituzione dell'avv. Carolina Lussana, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03616

DECRETO 10 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Federiga - Società cooperativa in liquidazione», in Pontassieve e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "La Federiga — Società Cooperativa in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1,00, si riscontra una massa debitoria di € 8.217.856,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 8.217.855,00;

Preso atto che il liquidatore, a seguito di accertamenti compiuti dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Castelfiorentino (FI), è stato condannato, in data 29 novembre 2007, dal Tribunale di Firenze alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 8, in seguito a riduzione dovuta al patteggiamento ex art. 444 c.p.p., per aver emesso fatture inesistenti al fine di creare fondi occulti;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società al fine di consentire al commissario liquidatore la possibilità di intraprendere eventuali azioni revocatorie o di altro genere di tutela per gli atti fraudolenti commessi dal liquidatore con pregiudizio di soggetti pubblicistici;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa"La Federiga — Società Cooperativa in liquidazione", con sede in Pontassieve (FI) (codice fiscale 05026190487) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Domenico Antonio D'Anna, nato a Trabia (PA) il 23 marzo 1973, e domiciliato in Roma, via C. Albasini, n. 7/C.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03654

DECRETO 21 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «New Jumping Team società cooperativa in liquidazione», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dell'Associazione Generale Cooperative Italiane dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa «New Jumping Team Società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di € 19.625,00, si riscontra una massa debitoria di € 100.546,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 80.921,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «New Jumping Team Società cooperativa in liquidazione», con sede in Napoli (codice fiscale 05966761214) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Formisano, nato a Pompei (NA) il 10 marzo 1981 (C.F. FRMGPP81C10G813C) e domiciliato in Cercola (NA), via L. Giordano n. 51.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 aprile 2015

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03628

DECRETO 21 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Edilizia La Cinque in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa edilizia La Cinque in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di 674.431,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.372.248,00 ed un patrimonio netto negativo di € -749.038,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia La Cinque in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 06379420158) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Francesco Gianguido Milziade Baccani (C.F. BCCMRC45B24B885R), nato a Casale Monferrato (AL) il 24 febbraio 1945, e domiciliato in Milano, Piazza Cavour, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 aprile 2015

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03629

DECRETO 28 aprile 2015.

Proroga della gestione commissariale della «San Matteo società cooperativa edilizia», in Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. del 4 novembre 2014 n. 17/SGC/2014 con il quale la società cooperativa edilizia «San Matteo» con sede in Salerno è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. per un periodo di sei mesi ed il dr. Angelo Golino ne è stato nominato commissario governativo;

Considerato che la nomina di un commissario governativo, si è resa necessaria per sanare le irregolarità riscontrate nel corso dell'ispezione straordinaria conclusa il 15 luglio 2014 e precisamente: costruzione in difformità alla concessione edilizia, mancata partecipazione dei soci nelle decisioni della cooperativa, irregolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione che non informa correttamente i soci su eventi e scelte importanti per il sodalizio, pagamento della maggiorazione del 10% del contributo cod. 3011 da versare per l'anno 2013 al Ministero dello sviluppo economico, aggiornamento dei libri sociali;

Preso atto che il Commissario si è attivato per sanare l'accertata costruzione in difformità alla concessione edilizia al fine di ottenere il certificato di agibilità delle unità immobiliari e, quindi, l'assegnazione delle stesse ai rispettivi soci e il conseguente frazionamento del mutuo;

Preso atto dell'attività di recupero crediti avviata nei confronti dei soci morosi, volta ad acquisire le risorse economiche utili a sostenere i costi di spesa necessari per il completamento dell'*iter* amministrativo finalizzato al superamento delle citate difformità urbanistiche, per sostenere il costo della fidejussione assicurativa e dell' istruttoria relativa alla richiesta di rimborso IVA periodo 2013;

Preso atto dell'attività posta in essere dal commissario al fine di sanare le altre irregolarità gestionali che hanno determinato il commissariamento dell'ente;

Vista la Relazione del 17 aprile 2015 pervenuta in data 20 aprile 2014 ed acquisita al numero di protocollo 0055134 con la quale il Commissario Governativo chiede una proroga del proprio incarico al fine di proseguire il risanamento della gestione societaria;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie per la regolarizzazione del funzionamento della gestione societaria rimuovendo le irregolarità a suo tempo contestate e in particolare:

definire l'*iter* amministrativo finalizzato al completamento delle attività edili del programma edificatorio sito in Pellezzano (SA) e recuperare le rate di mutuo arretrate nei confronti dei soci morosi, del programma edificatorio in questione;

frazionare il mutuo e procedere alla relative assegnazioni degli immobili nei confronti dei soci del programma edificatorio sito in Sant'Eustacchio (SA) in regola con le rate e provvedere al recupero delle rate di mutuo arretrate nei confronti dei soci morosi del programma edificatorio in questione;

procedere all'esclusione del socio Martucci Gianfranco, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale;

verificare l'attendibilità delle scritture contabili della cooperativa, attesa la contestazione del bilancio 2013 da parte di alcuni soci;

procedere al recupero dei crediti risultanti dalle scritture della cooperativa nei confronti di debitori vari;

procedere al recupero del rimborso IVA per il periodo anno 2013 per l'importo di euro 250.000,00;

accertare l'effettivo costo di costruzione imputabile a ciascun socio;

accertare le distinte contabilità ascrivibili ai due distinti programmi edificatori siti a Salerno e a Pellezzano;

procedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sulle modificazioni dell'art. 41 dello statuto;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa edilizia «San Matteo» con sede in Salerno, C.F. 01053500656, è prorogata sino al 3 maggio 2016. Al dr. Angelo Golino sono confermati i poteri già conferiti con la nomina nella carica di qualità di commissario governativo.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A03617

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 maggio 2015.

Proroga della contabilità speciale n. 3256. Iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione. (Ordinanza n. 250).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2011, con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 69 del 29 marzo 2013 recante: "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.";

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 154 del 26 febbraio 2014, con cui il direttore della Direzione regionale Progetto Venezia della regione Veneto, nominato soggetto responsabile con l'ordinanza n. 69 del 29 marzo 2013, è stato sostituito con il direttore del Dipartimento coordinamento operativo recupero ambientale territoriale della regione Veneto;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 196 del 24 ottobre 2014, con cui il direttore Area infrastrutture della regione Veneto è stato nominato Soggetto responsabile;

Vista la nota del 20 marzo 2015, con cui il Soggetto responsabile ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione degli interventi posti in essere, fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004;

Considerato che il completamento delle opere previste nello Accordo di programma, sottoscritto in data 31 marzo 2008 dal Commissario delegato ex l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, è ancora in corso;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche al fine di operare la necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la nota del 27 marzo 2015 del Presidente della regione Veneto;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni, il direttore dell'Area infrastrutture della regione Veneto - Soggetto responsabile ai sensi dell'ordinanza n. 196/2014, titolare della contabilità speciale n. 3256, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino all'8 aprile 2016.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2015

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

15A03631

ORDINANZA 13 maggio 2015.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 25 aprile 2015. (Ordinanza n. 251).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile;

Vista la nota Neb/Pol/EU/ECHO/258 del 25 aprile 2015 dell'Ambasciata del Nepal presso l'Unione Europea con la quale il Governo della Repubblica federale democratica del Nepal ha richiesto l'assistenza della Direzione Generale Aiuti Umanitari e Protezione Civile (DGECHO) della Commissione europea;

Considerato che, l'Ufficio per il coordinamento degli Affari Umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) ha attivato il sistema di coordinamento internazionale;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2015 con cui è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 25 aprile 2015 che ha interessato il territorio della Repubblica federale democratica del Nepal;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 25 aprile 2015".

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 246 del 4 maggio 2015 recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 25 aprile 2015".

Considerato che le condizioni in cui versano le popolazioni locali e le strutture internazionali impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza sono tali da richiedere il proseguimento della fruizione di parte delle attrezzature dispiegate nel territorio della Repubblica federale democratica del Nepal in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della richiamata ordinanza n. 244/2015;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla donazione alle comunità locali di parte delle attrezzature di cui trattasi, previa ricostituzione della relativa capacità operativa da parte dei rispettivi soggetti proprietari componenti del Servizio Nazionale della protezione civile;

Ravvisata la necessità di prevedere l'adozione di misure finanziarie straordinarie volte a compensare l'eccezionale impegno richiesto al personale del Dipartimento della protezione civile e delle altre componenti del Servizio Nazionale della protezione civile," sia *in loco* che nel territorio nazionale, per l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Dispone:

Art. 1.

Donazione di attrezzature e beni per il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 25 aprile 2015

1. Per le finalità di cui in premessa è autorizzata la donazione a favore delle popolazioni colpite della Repubblica federale democratica del Nepal di attrezzature e beni facenti parte del modulo posto medico avanzato inviato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244/2015, necessari ai fini della prosecuzione delle attività di assistenza e soccorso, anche in deroga all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata la donazione, a favore delle popolazioni colpite della Repubblica federale democratica del Nepal, di dodici tensostrutture inviate in loco ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244/2015, necessarie ai fini della prosecuzione delle attività di assistenza e soccorso, anche in deroga all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla donazione delle attrezzature e dei beni di cui ai commi 1 e 2 mediante scambio di note con l'Ambasciata d'Italia in India, accreditata anche preso le Autorità di Governo nepalesi.

4. Il responsabile del Dipartimento della protezione civile in loco procede alla verbalizzazione del trasferimento delle attrezzature e dei beni di cui ai commi 1 e 2 alle locali autorità all'uopo individuate, in accordo con la predetta Ambasciata.

5. I soggetti proprietari delle attrezzature e dei beni oggetto di donazione sono autorizzati al relativo discarico dai relativi inventari.

6. L'importo corrispondente al costo di riacquisto delle attrezzature e dei beni oggetto di donazione è posto a carico delle risorse di cui all'art. 4 della citata ordinanza n. 244/2015.

Art. 2.

Disposizioni per il personale impiegato nelle attività di emergenza

1. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco impiegato sul territorio colpito dall'evento calamitoso di cui in premessa, per l'attuazione delle attività previste dall'ordinanza di protezione civile n. 244/2015, può essere autorizzata la corresponsione, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, di una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

2. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato in loco nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile può essere autorizzata la corresponsione del compenso di cui al comma 1, al netto dell'eventuale concorso riconosciuto dalla Commissione Europea.

3. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza sul territorio nazionale, anche con compiti di supporto, da individuarsi con apposito provvedimento, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti ordinariamente previsti, fino alla conclusione delle attività operative di cui al comma 1.

4. Al personale dirigenziale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco impiegato sul territorio colpito dall'evento calamitoso nelle attività di cui al comma 1, può essere autorizzata la corresponsione, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, di una indennità forfettaria pari al 40% della retribuzione mensile di rischio in godimento, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede entro il limite delle risorse disponibili di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 244/2015.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2015

Il Capo del Dipartimento
CURCIO

15A03735

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento di alcune tavole del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave.

Si rende noto che, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI 4 bacini), sono state aggiornate, con decreto segretariale n. 21 del 20 aprile 2015, le tavole nn. 3-4-5-6-8-9-10-11-16-17-22-24-39-40-41-42-58-59-60-61-62-63-64-75-76 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio delle province di:

- Belluno (Comuni di Alano di Piave, Alleghe, Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Domegge di Cadore, Feltre, Lentiai, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Quero Vas, Rocca Pietore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, Santo Stefano di Cadore, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Vigo di Cadore, Zoldo Alto);

- Treviso (Comuni di Cavaso del Tomba, Cornuda, Monastier di Treviso, Monfumo, Pederobba, Ponte di Piave, Salgareda, San Biagio di Callalta, Segusino, Valdobbiadene, Vidor, Zenson di Piave);

- Venezia (Comune di Noventa di Piave).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto è depositata presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e comunicazione dello stesso è data alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, alla Provincia di Treviso, alla Provincia di Venezia e ai Comuni sopraccitati.

I decreti sono altresì consultabili sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino www.adbve.it.

15A03656

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, firmato a Roma il 2 giugno 2011.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge 10 febbraio 2015, n. 13, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2015.

In conformità al suo art. 14, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 11 aprile 2015.

15A03638

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Bregenz (Austria)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Werner Deuring, console onorario in Bregenz (Austria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Vienna degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Vienna degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Vienna;

d) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Vienna;

e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Vienna delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

f) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Vienna, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Vienna;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Vienna della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità — presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Vienna e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Vienna dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

i) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Vienna;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A03639

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Calgary (Canada).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Teresina M. Bontorin, Console onorario in Calgary (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Vancouver degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Vancouver delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Vancouver dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Vancouver degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Vancouver;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Vancouver;

g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Vancouver delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Vancouver, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Vancouver;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Vancouver della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in Vancouver e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Vancouver delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Vancouver della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Vancouver, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Vancouver;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A03647

Presentazione delle lettere credenziali

L'8 aprile 2015 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Domingo P. Nolasco, ambasciatore della Repubblica delle Filippine, S.E. Monica Robelo Raffone, ambasciatore della Repubblica di Nicaragua, S.E. Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki Al Juhani, ambasciatore dello Stato del Qatar e S.E. Joshua Rimarkindu Kalinoe, ambasciatore dello Stato indipendente di Papua-Nuova Guinea (con residenza a Bruxelles), i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

15A03648

Rilascio di *exequatur*

In data 27 marzo 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Gloria Cecilia Gómez Cortes, console generale della Repubblica di Colombia in Milano.

15A03649

Rilascio di *exequatur*

In data 27 marzo 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Beatriz Helena Calvo Villegas, console generale della Repubblica di Colombia in Roma.

15A03650

Rilascio di *exequatur*

In data 17 aprile 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Felice Panaro, console onorario del Regno del Belgio in Bari.

15A03651

Rilascio di *exequatur*

In data 25 marzo il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazioanle ha concesso l'*exequatur* signora María Jesús García Miguel, console onorario di Spagna a Torino.

15A03652

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Popolare di Spoleto S.p.a., in Spoleto, viste le sentenze n. 657 del 9 febbraio 2015 e n. 966 del 26 febbraio 2015 con cui il Consiglio di Stato ha annullato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 16 dell'8 febbraio 2013.

Il Ministro dell'economia e delle finanze [omissis], preso atto che la procedura di amministrazione straordinaria della Banca Popolare di Spoleto S.p.a. è terminata in data 31 luglio 2014 con la restituzione della stessa alla gestione ordinaria, previa realizzazione di un aumento di capitale dell'importo di euro centoquarantamilioni circa, integralmente sottoscritto dal Banco di Desio e della Brianza;

viste le sentenze n. 657 del 9 febbraio 2015 e n. 966 del 26 febbraio 2015 con cui il Consiglio di Stato, in riforma di precedenti sentenze del TAR del Lazio, ha annullato il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 16 dell'8 febbraio 2013, accogliendo il ricorso in appello presentato da alcuni esponenti aziendali della Banca Popolare di Spoleto S.p.a., rimossi con il medesimo decreto;

considerato che entrambe le citate sentenze hanno rilevato il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, ritenendo che "il Ministro dell'economia e delle finanze, nel condividere gli esiti e le soluzioni contenuti nella proposta avanzata dall'autorità di vigilanza, avrebbe dovuto eseguire un'attività istruttoria, anche al fine di dare contezza della permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari ad attivare la procedura di amministrazione straordinaria, nonostante l'intervenuto mutamento della situazione patrimoniale della Banca Popolare di Spoleto S.p.a.";

vista la nota del 15 marzo 2015 con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha richiesto alla Banca d'Italia di voler fornire le proprie valutazioni tecniche alla luce delle censure mosse dal Consiglio di Stato; vista la nota n. 316571/15 del 19 marzo 2015, con cui la Banca d'Italia, premesso che ciò non implica acquiescenza alle cennate pronunce, richiama integralmente il contenuto della precedente proposta n. 105750/13 del 30 gennaio 2013, lo conferma anche alla luce di ulteriori elementi, e chiede, al fine di conformare l'operato dell'amministrazione al giudicato del Consiglio di Stato, di reiterare "ora per allora" il decreto ministeriale che dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Spoleto S.p.a. e sottopone la stessa ad amministrazione straordinaria;

[omissis] ritenuto sulla base delle evidenze presenti nella nota della Banca d'Italia n. 105750/13 del 30 gennaio 2013, che nei confronti della Banca Popolare di Spoleto S.p.a., ricorrevano in data 8 febbraio 2013, gli estremi previsti dall'art. 70, comma 1, lett. *a)* e *b)*, t.u.b., e che le ulteriori evidenze fornite dalla Banca d'Italia con nota 316571/15 del 19 marzo 2015 confermano l'esistenza dei citati presupposti alla data dell'8 febbraio 2013; ritenuto che gli elementi derivanti dall'istruttoria effettuata permettono di condividere le argomentazioni formulate dalla Banca d'Italia con le note n. 105750/13 del 30 gennaio 2013 e n. 316571/15 del 19 marzo 2015, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite; ritenuta l'opportunità di disporre l'amministrazione straordinaria della Banca Popolare di Spoleto S.p.a, a finalità di tutela della sana e prudente gestione di tutti gli intermediari coinvolti, considerata, in particolare, l'esigenza di evitare qualsiasi incertezza in ordine alla stabilità dei rapporti medio tempore sorti e proseguiti, e tenuto conto delle predette sentenze;

ha disposto, con decreto del 20 aprile 2015, lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Popolare di Spoleto S.p.a., con sede in Spoleto (PG), e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)* e *b)* del t.u.b con effetti a partire dall'8 febbraio 2013.

15A03676

Scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Spoleto Credito e Servizi Società Cooperativa, in Spoleto, vista la sentenza n. 966 del 26 febbraio 2015 con cui il Consiglio di Stato ha annullato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17 dell'8 febbraio 2013.

Il Ministro dell'economia e delle finanze [omissis], preso atto che la procedura di amministrazione straordinaria della Spoleto Credito e Servizi Società Cooperativa è terminata in data 11 ottobre 2014 con la restituzione della stessa alla gestione ordinaria;

vista la sentenza n. 966 del 26 febbraio 2015 con cui il Consiglio di Stato, in riforma di precedenti sentenze del TAR del Lazio, ha annullato il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17 dell'8 febbraio 2013, accogliendo il ricorso in appello presentato da alcuni esponenti aziendali della Spoleto Credito e Servizi Società Cooperativa, rimossi con il medesimo decreto;

considerato che la citata sentenza ha rilevato il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, ritenendo che "il Ministro dell'economia e delle finanze, nel condividere gli esiti e le soluzioni contenuti nella proposta avanzata dall'autorità di vigilanza, avrebbe dovuto eseguire un'attività istruttoria, anche al fine di dare contezza della permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari ad attivare la procedura di amministrazione straordinaria";

vista la nota del 15 marzo 2015 con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha richiesto alla Banca d'Italia di voler fornire le proprie valutazioni tecniche alla luce delle censure mosse dal Consiglio di Stato; vista la nota n. 316595/15 del 19 marzo 2015, con cui la Banca d'Italia, premesso che ciò non implica acquiescenza alla cennata pronuncia, richiama integralmente il contenuto della precedente proposta n. 105753/13 del 30 gennaio 2013, lo conferma anche alla luce di ulteriori elementi, e chiede, al fine di conformare l'operato dell'amministrazione al giudicato del Consiglio di Stato, di reiterare "ora per allora" il decreto ministeriale che dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della Spoleto Credito e Servizi Società Cooperativa e sottopone la stessa ad amministrazione straordinaria;

[omissis] ritenuto sulla base delle evidenze presenti nella nota della Banca d'Italia n. 105753/13 del 30 gennaio 2013, che nei confronti della Spoleto Credito e Servizi Società Cooperativa, ricorrevano in data 8 febbraio 2013, gli estremi previsti dagli artt. 70, comma 1, lett. *b)*, 98, comma 2, lett. *b)* e 105, t.u.b., e che le ulteriori evidenze fornite dalla Banca d'Italia con nota 316595/15 del 19 marzo 2015 confermano l'esistenza dei citati presupposti alla data dell'8 febbraio 2013; ritenuto che gli elementi derivanti dall'istruttoria effettuata permettono di condividere le argomentazioni formulate dalla Banca d'Italia con le note n. 105753/13 del 30 gennaio 2013 e n. 316595/15 del 19 marzo 2015, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite; ritenuta l'opportunità di disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti della Spoleto Credito e Servizi Società Cooperativa, a finalità di tutela della sana e prudente gestione di tutti gli intermediari coinvolti, considerata in particolare l'esigenza di evitare qualsiasi incertezza in ordine alla stabilità dei rapporti medio tempore sorti e proseguiti, tenuto conto delle predette sentenze;

ha disposto, con decreto del 20 aprile 2015, lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Spoleto Credito e Servizi Società Cooperativa, con sede in Spoleto (PG), e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 70, comma 1, lett. *b)*, 98, comma 2, lett. *b)*, e 105 t.u.b. con effetti a partire dall'8 febbraio 2013.

15A03677

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di «Centrale nucleare di Trino - aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito».

Con estratto del decreto direttoriale n. DVA-DEC-2015-126 del 30 aprile 2015 concernente il progetto «Centrale nucleare di Trino (Vc) - aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e ralativo stoccaggio provvisorio in sito», si determina:

1. l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di «Centrale nucleare di Trino (Vc) - aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito».

2. il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo delo Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

15A03643

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1086 datato 12 marzo 2012, al caporale maggiore scelto Giuseppe Riccobono, nato il 25 ottobre 1982 a Carini (Palermo), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Mitragliere di bordo, mentre effettuava con la sua squadra la bonifica di un posto di osservazione, subiva un proditorio attacco portato con un ordigno improvvisato che causava la distruzione e il ribaltamento del veicolo sul quale si trovava. Benché ferito, procedeva a porre in sicurezza l'area con lucidità e non curanza del pericolo, soccorreva gli altri commilitoni e, contestualmente, garantiva il tempestivo arrivo dei soccorsi. Nonostante le lesioni riportate, chiedeva e otteneva di permanere in teatro continuando a fornire un eccellente contributo. Cristallino esempio di attaccamento al dovere e preclare virtù militari, contribuiva a esaltare il prestigio dell'Esercito italiano». — Kabul (Afghanistan), 11 maggio-31 ottobre 2009.

15A03634

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1073 datato 26 aprile 2012, al primo caporal maggiore Alessandro Cimino, nato il 14 maggio 1981 a Catania, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Conduttore di veicolo tattico intervenuto sul luogo di un grave incidente stradale, con sprezzo del pericolo e grave rischio personale discendeva una pericolosa scarpata per soccorrere un commilitone intrappolato sotto un veicolo blindato e colpito da grave emorragia. Mostrando esemplare iniziativa e insigne coraggio, interveniva per arrestare la copiosa perdita di sangue e provvedeva a fare sollevare il mezzo da un trattore agricolo locale, assicurando così la sopravvivenza del militare soccorso. Splendida figura di bersagliere che, per coraggio e altissimo senso del dovere, dava lustro e prestigio alla Forza armata». — Al Qulaylah (Libano), 31 luglio 2009.

15A03635

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1090 datato 12 marzo 2012, al primo caporal maggiore Ivan Costantini, nato il 20 ottobre 1986 a Pitigliano (Grosseto), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Fuciliere paracadutista, contribuiva con abilità a garantire un elevato livello di protezione ai propri commilitoni. In particolare, mentre la propria squadra veniva sottoposta a un'imboscata, non esitava a sostituirsi al capo arma del proprio mezzo, temporaneamente neutralizzato, e a rispondere immediatamente al fuoco con la mitragliatrice di bordo respingendo la minaccia. Tale azione consentiva lo sganciamento dell'unità senza perdite. Magnifica figura di soldato e chiaro esempio di dedizione al dovere ed elevata professionalità, contribuiva ad accrescere il prestigio dell'Esercito in ambito internazionale». — Kabul (Afghanistan), 11 maggio-31 ottobre 2009.

15A03636

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1042 datato 7 settembre 2011, al colonnello Germano Sarsale, nato il 12 marzo 1957 a Viterbo, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante del gruppo interforze per le operazioni speciali, dirigeva e armonizzava con rara perizia le componenti dell'unità alle sue dipendenze. In particolare, analizzando efficacemente tutte le informazioni utili a disposizione, portava a termine con successo delicate missioni che consentivano la neutralizzazione di cellule di insorti, il fermo di importanti ricercati e il sequestro di notevoli quantitativi di droga, armi e munizioni. Brillante esempio di comandante, con il suo operato elevava il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto multinazionale e internazionale». — Farah, Bagdhis, Herat (Afghanistan), 30 gennaio-28 luglio 2009.

15A03637

PADIGLIONE ITALIA

Nomina di un componente della segreteria tecnica (decreto n. 9/2015)

Con proprio decreto n. 9/2015 del 29 aprile 2015, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con d.P.C.M. 3 agosto 2012, comunica che la dott.ssa Serenella Mariani, nata a L'Aquila, codice fiscale MRNSNL56D53A345K, è nominata, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica (fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio da egli sostenute per l'espletamento delle sue funzioni), componente della Segreteria Tecnica istituita con Decreto Commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni: su indicazione del Commissario, gestisce le relazioni con rappresentanze nazionali, territoriali e di categoria.

La presente nomina è fino al 30 giugno 2016, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

15A03592

Nomina di un componente della segreteria tecnica (decreto n. 10/2015)

Con proprio decreto n. 10/2015 del 29 aprile 2015, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con d.P.C.M. 3 agosto 2012, comunica quanto segue: in riferimento al Decreto n. 3/2014 dell'11 luglio 2014, che determina la nomina della dott.ssa Lucia Masina come Componente della Segreteria Tecnica, in considerazione della riorganizzazione della medesima, ne decreta la revoca con decorrenza immediata.

15A03593

Nomina di un componente della segreteria tecnica (decreto n. 11/2015)

Con proprio decreto n. 11/2015 del 29 aprile 2015, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con d.P.C.M. 3 agosto 2012, comunica che la dott.ssa Elisabetta Patti, nata a Padova, codice fiscale PTTLBT70H44G224F, è nominata, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica (fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio da egli sostenute per l'espletamento delle sue funzioni), componente della Segreteria Tecnica istituita con Decreto Commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni: su indicazione del Commissario, avvia e sviluppa attività di relazione con le rappresentanze nazionali, le associazioni e le fondazioni in relazione agli eventi culturali riguardanti il Commissariato Generale e Padiglione Italia.

La presente nomina è fino al 30 giugno 2016, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

15A03594

Nomina di un componente della segreteria tecnica (decreto n. 12/2015)

Con proprio decreto n. 12/2015 del 29 aprile 2015, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con d.P.C.M. 3 agosto 2012, comunica che la dott.ssa Cecilia Soldano, nata a Milano, codice fiscale SLDCCL84H66F205C, è nominata, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica (fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio da egli sostenute per l'espletamento delle sue funzioni), componente della Segreteria Tecnica istituita con Decreto Commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni: su indicazione del Commissario, avvia e sviluppa le attività di coordinamento dei soggetti coinvolti nel programma istituzionale di eventi e mansioni segretariali.

La presente nomina è fino al 30 giugno 2016, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

15A03595

Nomina di un componente della segreteria tecnica (decreto n. 13/2015)

Con proprio decreto n. 13/2015 del 29 aprile 2015, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con d.P.C.M. 3 agosto 2012, comunica quanto segue: in riferimento al decreto n. 1/2013 del 16 gennaio 2013 che determina la nomina della sig.ra Beatrice Tagliatesta come Componente della Segreteria Tecnica, in considerazione della riorganizzazione della medesima, ne decreta la revoca con decorrenza immediata.

15A03596

Nomina di un componente della segreteria tecnica (decreto n. 14/2015)

Con proprio decreto n. 14/2015 del 29 aprile 2015, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con d.P.C.M. 3 agosto 2012, comunica che la Dott.ssa Anna Francesca Tapella, nata a Busto Arsizio (VA), codice fiscale TPLNFR82D56B300D, è nominata, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica (fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio da egli sostenute per l'espletamento delle sue funzioni), componente della Segreteria Tecnica istituita con Decreto Commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni: su indicazione del Commissario, avvia e sviluppa le attività di coordinamento dei soggetti coinvolti nel programma istituzionale di eventi e svolge mansioni segretariali.

La presente nomina è fino al 30 giugno 2016, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

15A03597

Nomina di un componente della segreteria tecnica (decreto n. 15/2015)

Con proprio decreto n. 15/2015 del 29 aprile 2015, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con d.P.C.M. 3 agosto 2012, comunica quanto segue: in riferimento al decreto n. 6/2013 del 15 ottobre 2013 che determina la nomina dell'Ing. Cesare Vaciago come Componente della Segreteria Tecnica, in considerazione dell'istituzione della figura del Segretario Generale della Segreteria Tecnica con decreto n. 8/2015 e del passaggio a quest'ultimo delle competenze finora in carico all'Ing. Cesare Vaciago, ne decreta la revoca con decorrenza immediata.

15A03598

Nomina di un componente della segreteria tecnica (decreto n. 16/2015)

Con proprio decreto n. 16/2015 del 29 aprile 2015, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con d.P.C.M. 3 agosto 2012, comunica quanto segue: in riferimento al decreto n. 1/2013 del 16 gennaio 2013 che determina la nomina della sig.ra Maria Beatrice Volontè come Componente della Segreteria Tecnica, in considerazione della riorganizzazione della medesima, ne decreta la revoca con decorrenza immediata.

15A03599

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 18 del 27 aprile 2015

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 legge 24 dicembre 2011 n. 228 in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, rende noto

— che con proprio ordinanza n. 18 del 27 aprile 2015 ha:

a) approvato l'elenco corretto degli ammessi a contributo con ordinanza 26/2013;

b) approvato il nono elenco dei privati beneficiari dei contributi per i beni mobili registrati distrutti e danneggiati;

c) provveduto all'impegno e alla liquidazione a favore di alcuni Comuni per consentire la liquidazione dei suddetti contributi;

— che con l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 6 maggio 2015 parte prima e sul sito internet della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla sezione Amministrazione Trasparente, voce Interventi straordinari e di emergenza.

15A03655

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto di classificazione di un manufatto esplosivo del Ministero dell'interno. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2015).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 31, prima colonna, primo rigo, dove è scritto: «Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/019135/*XVR/CE*/C(53)…», leggasi: «Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/019135/*XVJ/CE*/C(53)…».

15A03734

Comunicato relativo all'avviso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente: «Modalità di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'industria sostenibile.». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 14 maggio 2015).

L'autorità emanante l'avviso citato in epigrafe, riportata nel sommario e alla pag. 49, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi: «*MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO*», anziché «*MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI*».

15A03878

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-114) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.